

IST. n. 2580/2024 VG



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III civile

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi
letto il ricorso proposto in data odierna ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con cui
s.r.l. con socio unico, con sede in
elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei due difensori, il tutto in
forza di procura alle liti in atti ha chiesto la conferma delle misure protettive e la
concessione delle misure cautelari indicate a pag. 6-8 del ricorso;
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza 17.7.2024;
ha emesso la presente

ORDINANZA

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che

"al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti."



Svolgimento del processo.

La ricorrente ha depositato in data 13.6.2024 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.

Il *petitum* era nel senso di confermare e/o disporre le misure di cui in appresso (oltre alla conferma della previsione di cui all'art. 20 CCII):

"conferma delle misure protettive di cui all'articolo 18 CCII, prodottesi con l'iscrizione della relativa istanza al Registro delle Imprese: ciò con riguardo, al momento, ai creditori precisati nell'apposito elenco di cui **All. F**, nonché, in ogni caso, dei creditori nei confronti dei quali sarà costituito il contraddittorio attraverso la notificazione del richiesto provvedimento confermativo, che non comprenderanno quelli con i quali sarà stato raggiunto nel frattempo un accordo individuale.

Segnatamente si chiede di confermare nei confronti dell'**Erario**, e per questi nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione**, nonché nei confronti delle **Banche**:

- 1) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- 2) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di s.r.l.e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 3) il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento;
- 4) il divieto di intimare il pagamento di somme.

Con riguardo alle **Banche** indicate nell'allegato 4, si chiede

a) di confermare:

- 5) la sospensione dei contratti di mutuo chirografari in essere;
- 6) il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto 7) il divieto di modificare i contratti pendenti in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi; nonché

b) di disporre:

- 8) l'obbligo per le banche di non declassare il loro credito nei confronti della società;
- 9) l'obbligo in capo alle banche di non sospendere l'utilizzo degli affidamenti e di consentire l'utilizzo delle aperture di credito con le relative anticipazioni degli effetti e ripristino della provvista per i futuri utilizzi, in conseguenza dei pagamenti dei crediti ceduti, in modo da sostenere la continuità aziendale.¹⁷

Questo GD provvedeva, con decreto 13.6.2024 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 17.7.2024, ed alla nomina dell'Ausiliario.

In vista della udienza si costituivano unicamente l'Agenzia delle Entrate con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.

L'Esperto depositava parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente.

L'Ausiliario depositava parere con cui dava conto di molteplici criticità del piano, da tenere in debita considerazione in relazione alla conferma/concessione delle misure richieste.

¹ Si precisa che la numerazione da 1) a 9) delle istanze è stata inserita dallo Scrivente;



Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi: gli *advisor* della ricorrente; l'Esperto (dott.ssa Righi); l'Ausiliario (dott. Testi); il dott. Curatolo di ADE presente con collegamento da remoto (come da verbale di udienza).

Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi unicamente ai creditori indicati negli allegati alla nota 18.6.2024, ossia:

- BPM;
- BPER;
- UNICREDIT;
- AGENZIA DELLE ENTRATE DP MODENA;
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

Ogni soggetto non evocato in giudizio, quindi, sarà comunque immune dalla operatività delle MP e delle MC.

Limitare la operatività delle MP ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo *stay*, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una *voluntas legis* inequivoca.

Quanto alle MC, *nulla quaestio* in ordine al doveroso coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti esse si chiede siano disposte, pena la inammissibilità della domanda.

L'impresa ricorrente e le ragioni della crisi.

è impresa che si occupa di commercio di carburante da autotrazione (espressione di un gruppo familiare che lavora in tale ambito dagli anni '60).

La crisi e/o la insolvenza deriverebbe dalla ricezione di 4 avvisi di accertamento (dettagliati a pag. 4 della comparsa di ADE) generatisi a seguito di PVC della GDF notificato il 06.4.2022: da essi emergerebbe indebita detrazione IVA con riferimento a fatture per operazioni inesistenti da collegare a frodi su carburanti e presentazione di dichiarazioni IVA infedeli in conseguenza della annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

L'importo degli avvisi di accertamento ascenderebbe, secondo l'ADE, a quasi € 24mln.



La società ha impugnato gli avvisi; il Giudice tributario in primo grado ha rigettato il ricorso; l'appello è in corso, e il Giudice di seconde cure ha rigettato la istanza cautelare di sospensione della pronuncia di primo grado.

In conseguenza di ciò, l'Erario ha iscritto a ruolo le somme nella misura di legge, ad oggi dovuta, per € 18,6mln circa.

Tali debiti erariali, a detta di tutti (e quindi anche dell'Esperto e dell'Ausiliario), sono insostenibili, in tale misura, con i flussi correnti e determinano la insolvenza della società.

Il piano di

Il piano (siccome emendato in corso di giudizio) della società si fonda su molteplici aspetti.

Il nucleo di esso si fonda sulla definizione dei rapporti con l'Erario.

Da un lato, la società ha depositato una approfondita memoria (a cura dei Professionisti che seguono il contenzioso) volta a lumeggiare le possibilità di annullamento degli avvisi di accertamento sulla scorta di una recentissima giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-537/2022 dep. il 11.1.2024) e della Suprema Corte di Cassazione (nr. 14102/2024) resa in materia analoga.

Tale novità ermeneutica potrebbe indurre l'Erario a valutare la conciliazione in sede giudiziale della pretesa, così da fissare un importo del dovuto stabile e definitivo; tale operazione sarebbe propedeutica al trattamento del debito attraverso gli strumenti previsti dall'Ordinamento concorsuale vigente (artt. 63 o 88 CCII) o futuro (cfr. art. 23 comma 2-bis CCII nello schema ad oggi non vigente di cd. correttivo del CCII).

Secondo la ricorrente (e l'Esperto) la duplice "ristrutturazione" della pretesa erariale – per effetto della conciliazione e del successivo $cram\ down$ – potrebbe condurre ad un dovuto che si attesti intorno al $1mln\ di\ \epsilon$.

Tale ragionamento, è bene dirlo sin da subito, non pare del tutto implausibile, ma è certamente allo stato prematuro e essenzialmente difettoso (salva approfondita emenda) alla luce del fatto che non è stata ad oggi da alcuno approfonditamente illustrata, nemmeno nei suoi contorni, la alternativa liquidatoria, e le utilità da essa ritraibili.



In aggiunta a tale operazione, la società avrebbe in animo di proseguire nella continuità aziendale (asseritamente efficiente), generando flussi annuali pari ad € 240.000,00 circa, metà dei quali da destinare nel prossimo quinquennio all'Erario.

In aggiunta, e seguendo i suggerimenti dell'Esperto, la società interverrebbe con la alienazione di cespiti non essenziali per la continuità e con l'intervento finanziario dell'imprenditore (socio e AU).

Lo scrutinio del Tribunale.

Sul vaglio rimesso al Tribunale, si fa rimando a quanto già stabilito in altre occasioni da questo Giudice (cfr. ordinanza 03.12.2022 in www.dirittodellacrisi.it) secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa².

Stesso a dirsi, salvo quanto si aggiungerà *infra*, per la concessione di misure cautelari.

Esame del caso concreto.

A) Quanto alla "espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto", si deve registrare un dato piuttosto sfavorevole: l'Erario, titolare (ad oggi e salvo quanto sopra) dei maggiori importi creditori, si è costituito in giudizio chiedendo respingersi le misure, atteggiamento ribadito alla udienza. Sul punto, va d'altronde dato atto del fatto che l'Esperto si è meritoriamente attivato per avviare e caldeggiare interlocuzioni extra moenia volte al raggiungimento di una conciliazione giudiziale secondo quanto detto supra;

_

² "Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da: i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento: i) la chiarezza della strategia di risanamento; ii) la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori" (ibidem)



al contempo, ADE non può trincerarsi dietro la considerazione per cui le trattative sarebbero mancanti ogniqualvolta non sia stata formalizzata la istanza d cd. transazione fiscale, visto e considerato che lo strumento (ad oggi) non esiste nell'ambito della mera CNC (lacuna che infatti il Legislatore si appresta a colmare), ma è pur sempre utilizzabile nell'ambito degli strumenti che del percorso in parola costituiscono un possibile esito. Nel resto, dei tre Istituti bancari possibili destinatari delle misure protettive e cautelari solo BPER ha comunicato la sospensione delle cd. linee a breve, peraltro omettendo di costituirsi in giudizio e/o comunque di opporsi al ricorso; UNICREDIT e BPM non hanno fatto pervenire ragioni di dissenso; nessun altro creditore è stato coinvolto.

- B) Quanto all"attestato di fiducia dell'Esperto", esso è in atti, e basti farsi rimando al relativo parere.
- C) Quanto alla "mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere", non vi è discussione, l'unico contenzioso al momento essendo quello con la Agenzia delle Entrate, la quale si è ad oggi limitata all'invio di preavviso di iscrizione ipotecaria; pare in effetti corrispondente al vero ciò che afferma la ricorrente, secondo cui, in sostanza, le ragioni della crisi/insolvenza stanno e cadono unicamente nel contenzioso erariale;
- D) In ordine ai profili relativi a: i) chiarezza della strategia di risanamento; ii) ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori", tutti intimamente connessi, dal punto di vista intrinseco, si osserva quanto segue.

Sotto <u>il primo profilo</u> è essenziale che la società chiarisca, nei prossimi mesi, se la strategia di definizione dei debiti erariali sia effettivamente quella sopra indicata, e deve compiere decisi passi in avanti in tale ottica (nel rispetto, essa e l'Erario, di quanto impone l'art. 4 CCII).

Laddove invece l'idea della società sia quella di ottenere giudizialmente l'annullamento totale degli avvisi di accertamento (confidando sul nuovo formante giurisprudenziale tributario citato), si troverà, più



semplicemente, a dover fronteggiare una istanza di liquidazione giudiziale da parte di ADER, affidando ai poteri di cognizione incidentale del Giudice concorsuale le proprie speranze di ottenere un accertamento negativo della pretesa erariale, la quale allo stato è peraltro oggetto dei provvedimenti (sfavorevoli alla società) di cui si è detto.

Sotto <u>il secondo ed il terzo profilo</u>, la società dovrà approfondire e soprattutto dimostrare (sotto il monitoraggio dell'Esperto e, per quanto di ragione, dell'Ausiliario) la validità delle assunzioni in ordine alla efficienza della continuità aziendale.

In questa sede ci si limita ad osservare che la assunzione principale, contenuta a pag. 6 del progetto di piano, secondo cui:

Stima sommaria del flusso di cassa a servizio dei creditori (Erario)

Si può stimare – sinteticamente - che Srl abbia prodotto, nel quadriennio 2019 - 2022, un flusso di cassa positivo pari ad una media di circa 240.000 euro annui, come da prospetto che segue.

	2019	2020	2021	2022
(+) Utile / Perdita dell'esercizio	305.955	330.951	-17.620	3.988
(+) Ammortamenti	66.420	91.603	106.790	110.047
(=) Flusso di cassa stimato	372.375	422.554	89.170	114.035

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'imprenditore ritiene di poter mettere a disposizione dell'Erario la metà dei flussi positivi di cassa che saranno generati nell'anno in corso e nei prossimi quattro (pari a circa € 600.000) destinando l'altra metà ad assicurare la continuità aziendale (investimenti, manutenzioni straordinarie, rimborso di prestiti) e non escludendo a priori un intervento con propri mezzi personali al fine di rendere la proposta al Fisco più conveniente rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile, rappresentata dall'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale.

appare fondata essenzialmente su dati storici (osservandosi oltretutto un *trend* negativo) ed incompleti (dei dati in ordine, ad esempio, a imposte, interessi passivi, eventuali investimenti futuri, *etc.*).

Più nello specifico, poi, e prendendo in esame il piano finanziario previsionale a sei mesi, depositato in data 17.7.2204 e che si ritrascrive nello specchietto per estratto che segue:



Piano previsionale maggio - dicembre 2024

Flussi di cassa previsionali	maggio 2024 (€)	giugno 2024 (€)	luglio 2024 (€)	agosto 2024 (€)	settembre 2024 (€)	ottobre 2024 (€)	novembre 2024 (€)	dicembre 2024 (€)
Liquidità iniziale inizio periodo	96.225	95.920	344.127	335.262	438.487	404.045	336.571	274.863
(+) Entrate (-) Uscite correnti	1.421.857 -1.411.685	1.431.732 -1.411.685	1.431.732 -1.411.685	1.431.732 -1.411.685		1.431.732 -1.411.685		
(+) Ammortamenti Gestione finanziaria	7.336 -4.536	7.336 -4.536	7.336 -4.536	7.336 -4.536	7.336	7.336 -4.536	7.336	7.336
Imposte correnti	0	0	0	0		0		0
Flusso di cassa corrente	12.971	22.846	22.846	22.846	22.846	22.846	22.846	22.846
Δ Magazzino Δ Crediti commerciali Δ Debiti commerciali Δ CCO	0 474.783 -401.459 73,324	0 351.264 -39.303 311.960	0 66.683 -6.505 60.178	0 227.643 -60.664 166.979	30.501 0	0 0 0	2.045	0
Δ Altri crediti	73.324 0	311.960 0	60.178	166.979		0		
Δ Ratei e risconti attivi	0	0	0	0		0		0
Δ Debiti tributari	0	0	-5.290	0	-1.189	-3.720	0	-839
Δ Debiti v/banche per finanziamenti	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
Δ Debiti v/banche per anticipi Riba Δ Altri debiti	0	0	0	0	-	0	-	0
Flusso di cassa operativo	-305	248.207	-8.865	103,225		-67.473		-64,593
Δ Fondo TFR	-303	0	-8.803	103.223		-07.473		-04.593
Δ Fondo TFM	0	0	0	0		0		0
Flusso di cassa netto	-305	248.207	-8.865	103.225	-34.442	-67.473	-61.709	-64.593
Liquidità fine periodo	95.920	344.127	335.262	438.487	404.045	336.571	274.863	210.270

è dato apprezzare come il *cash flow* (flusso di cassa operativo) a breve sia sostenuto, salvo diverse spiegazioni, dall'incasso dei crediti commerciali, destinato ad esaurirsi (per abbattimento di essi) nel prossimo autunno, dato che combacia con le risultanze dello stato patrimoniale

Crediti commerciali al 30/04/2024	891.241	505.802	404.944	177.301	146.800	146.800	144.755	144.755
Crediti commerciali correnti	34.175	68.351	102.526	102.526	102.526	102.526	102.526	102.526
Totale crediti commerciali	925.416	574.153	507.470	279.827	249.326	249.326	247.281	247.281

e che pertanto lumeggia una entità dei flussi di cassa netti destinata al segno negativo, fermo il dato dei flussi correnti.

Tali aspetti dovranno essere convincentemente approfonditi e verificati nel prosieguo del percorso, unitamente, come anticipato, al <u>quarto profilo</u> che precede, relativo alla dettagliata illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio.

Sulle misure protettive in generale e sulle misure cautelari richieste.

Quanto detto sin qui con riferimento alle criticità del piano non deve necessariamente condurre al rigetto generalizzato di ogni forma di protezione e cautela invocata da

Il piano proposto, infatti, seppur esposto a sensibili difficoltà, non può dirsi certamente implausibile (nei termini di cui sopra), essendo chiara la difficoltà



finanziaria della impresa, ma non irrimediabile la situazione dal punto di vista economico e patrimoniale.

In un siffatto contesto, e ricordata la fiducia dell'Esperto e la mancata opposizione di tutti i creditori (diversi dall'Erario), si stima utile circondare la iniziativa in corso di alcune cautele, tra le MP e le MC richieste.

La prospettiva, infatti, è quella di poter auspicabilmente registrare nel brevissimo periodo: i) un intervento finanziario consono; ii) la intrapresa di vere trattative (anche) con l'Erario; iii) la illustrazione approfondita e documentata dello scenario liqudatorio.

È opportuno che ciò avvenga in un contesto protetto.

Si ricorda, comunque, che l'art. 19, comma 6, CCII legittima l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Sintesi: sulle singole richieste di MP e MC.

Alla luce di tutto quanto esposto sopra, in ossequio al dettato di cui all'art. 112 c.p.c., devono essere prese in considerazione le specifiche e singole richieste di

Esse si ritrascrivono:

"conferma delle misure protettive di cui all'articolo 18 CCII, prodottesi con l'iscrizione della relativa istanza al Registro delle Imprese: ciò con riguardo, al momento, ai creditori precisati nell'apposito elenco di cui **All. F**, nonché, in ogni caso, dei creditori nei confronti dei quali sarà costituito il contraddittorio attraverso la notificazione del richiesto provvedimento confermativo, che non comprenderanno quelli con i quali sarà stato raggiunto nel frattempo un accordo individuale.

Segnatamente si chiede di confermare nei confronti dell'**Erario**, e per questi nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione**, nonché nei confronti delle **Banche**:

- 1) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- 2) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di s.r.l.e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 3) il divieto di proporre o prosequire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento;
- 4) il divieto di intimare il pagamento di somme.

Con riguardo alle **Banche** indicate nell'allegato 4, si chiede

a) di confermare:

- 5) la sospensione dei contratti di mutuo chirografari in essere;
- 6) il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto 7) il divieto di modificare i contratti pendenti in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi; nonché

b) di disporre:

- 8) l'obbligo per le banche di non declassare il loro credito nei confronti della società;
- 9) l'obbligo in capo alle banche di non sospendere l'utilizzo degli affidamenti e di consentire l'utilizzo delle aperture di credito con le relative anticipazioni degli effetti e ripristino della provvista per i



futuri utilizzi, in conseguenza dei pagamenti dei crediti ceduti, in modo da sostenere la continuità aziendale.^{3"}

Possono essere accolte sicuramente le **MP** indicate ai nr. **1, 2, e 6** richieste, con le seguenti precisazioni:

- durata, 120 giorni, tenuto conto del pregoduto, nei limiti soggettivi di coloro che siano stati evocati in giudizio ritualmente (o, in tale novero, di coloro nei cui confronti sono state chieste);
- sempre salvo il dissenso dell'Esperto ex art. 21 CCII quanto alla MP 1;
- opereranno in ogni caso *ex lege* tutte le MP previste ai commi 4 e 5 dell'art.
 18 CCII nei confronti dei creditori coinvolti.

Devono essere rigettate sicuramente le **MP** indicate ai nr. **3 e 4** poiché non previste dalla legge, contraddette dalla mancata inibizione dei pagamenti e troppo penalizzanti per i creditori, che mantengono il diritto di azione.

Devono essere rigettate le **MC**, da qualificarsi in termini cautelari chieste ai nr. **5** e **7**, poiché la autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento <u>successivo</u> all'accesso alla CNC, come emerge dall'art. 18, comma 5, CCII: sarebbe quindi abnorme paralizzarla con la richiesta cautela (fermo peraltro anche in questo caso lo *stay of executions* in forza delle MP).

Le **MC** di cui ai nr. **8** e **9** neppure possono trovare accoglimento, per come formulate, considerato che:

- la nr. 8) è inammissibile per genericità, e in ogni caso assorbita dal rilievo per cui la pubblicazione a registro imprese della richiesta di MP appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori delle difficoltà di ______ che dovrà quindi spendere idonee garanzie ed impegni al riguardo;
- la nr. 9) sarebbe pleonastica nei confronti di UNICREDIT e BPM, che non hanno sospeso le linee a breve, e sono tenute a mantenere gli affidamenti nel rispetto dell'art. 16, comma 5, CCII; essa è invece meritevole di reiezione

³ Si precisa che la numerazione da 1) a 9) delle istanze è stata inserita dallo Scrivente;



nella parte in cui invoca, nei confronti di BPER, il ripristino delle linee sospese in data 01.7.2024, considerato che la sospensione appare disposta non per mero capriccio, o per il solo accesso di alla composizione negoziata, ma, al contrario, per la mancata informazione (in favore della Banca) della vicenda tributaria da tempo in corsa e nota all'impresa; al riguardo la tempistica non lascia adito a dubbi; in un tale contesto, la comunicazione di sospensione, inoltrata in forma scritta, ampiamente motivata sulle circostanze che precedono, corredate del richiamo alla disciplina della vigilanza prudenziale, appare – nella cognizione sommaria che caratterizza ogni procedimento cautelare – in pieno condivisibile.

Tutto quanto precede conduce alla conferma delle MP di legge (nei termini di cui *supra*) ed al rigetto e/o alla declaratoria di inammissibilità delle ulteriori misure invocate.

La durata delle MP considerato il periodo di *stay* pre-goduto (e generalizzato) può essere fissata al **11.10.2024**, tenuto conto: i) del limite di 120 giorni previsto dall'art. 19, comma 4, CCII; ii) della richiesta della ricorrente in tal senso e della complessità delle strategie di risanamento; iii) della mancata contraria opinione sul punto da parte dell'Esperto e dei creditori; iv) della congruità di tale lasso di tempo per completare le trattative, o quantomeno per consentirne significativi progressi.

Si avvisa sin da ora che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, e previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento.

Spese di lite.

Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, vuoi per il carattere non contenzioso di esso, vuoi per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.

Tutto ciò premesso



PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:

- conferma, limitatamente ai creditori che abbiano ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza 17.7.2024 le **misure protettive** di cui all'art. 18 CCII con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte; il tutto, **sino al 11.10.2024** e ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti *ex lege*;
- dichiara inammissibile e/o respinge ogni altra istanza;
- visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte;

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati non costituiti), alle parti costituite, all'Esperto ed all'Ausiliario.

Con cortese urgenza.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 22.7.2024

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi